

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

(117^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (1635) (D'iniziativa del senatore Pace);
« Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (2258) (D'iniziativa dei senatori Criscuoli e Lepore) (Discussione ed approvazione in un testo unificato):

PRESIDENTE Pag. 1456, 1458
GIRAUDO, *relatore* 1457

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2055) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1459, 1460
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1460
ZAMPIERI, *relatore* 1459

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo » (2649) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1458, 1459
ZAMPIERI, *relatore* 1458

« Norme integrative dell'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra » (2710) (D'iniziativa dei deputati Cocco Maria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1456
BARTOLOMEI, *relatore* 1456

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraud, Jodice, Lepore, Lessona, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli

e il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

P R E Z I O S I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Cocco Maria ed altri: « Norme integrative dell'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra » (2710)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cocco Maria, Bianchi Fortunato e Titomanlio Vittoria: « Norme integrative dell'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La disposizione di cui all'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, si applica, ai soli fini del riconoscimento della condizione di orfano di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365, anche in favore di coloro che all'atto della morte del genitore, pur avendo conseguito il 21° anno di età, si trovavano a carico del genitore medesimo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda all'Opera nazionale orfani di guerra entro il termine del 31 dicembre 1968.

B A R T O L O M E I, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è di una semplicità estrema: le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038, e 5 marzo 1965, n. 164, nonchè la recente legge 18 maggio 1967, n. 318, hanno esteso fino al 26° anno di età i benefici previsti dalle disposizioni vigenti per gli universitari, figli di genitori morti in guerra o per servizio di guerra. Se la legge istitutiva dell'Ente morale Opera

nazionale per gli orfani di guerra limitava tale riconoscimento al 21° anno di età, escludendo solo i maggiorenni invalidi al lavoro, con l'approvazione dell'articolo 16 della legge n. 318 si è venuta a determinare una incoerente disparità di trattamento giuridico tra i beneficiari di questo articolo e gli esclusi dai precedenti provvedimenti, operanti per coloro che alla morte del genitore erano studenti universitari.

Sarebbe, pertanto, giusto dare il riconoscimento di orfano di guerra anche agli studenti universitari, sempre compresi nel 26° anno di età, all'atto dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 365. Il relatore, quindi, confida che la Commissione voglia senz'altro approvare questo disegno di legge che viene a sanare un'ovvia situazione di ingiustizia.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge: « Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (1635), d'iniziativa del senatore Pace, e: « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (2258), d'iniziativa dei senatori Criscuoli e Lepore.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato », di iniziativa del senatore Pace; e: « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del

servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato », d'iniziativa dei senatori Criscuoli e Lepore.

Dichiaro aperta la discussione generale. Data l'identità della materia trattata dai due disegni di legge, essi saranno esaminati congiuntamente.

G I R A U D O , *relatore*. I due disegni di legge, dovuti rispettivamente l'uno al collega senatore Pace, l'altro ai colleghi senatori Criscuoli e Lepore, mirano entrambi allo stesso scopo: estendere a tutti gli ex-impiegati dell'UNSEA passati al servizio di Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze dell'UNSEA stesso.

Tale facoltà, infatti, è già riconosciuta a quel personale dell'UNSEA il quale, in virtù prima della legge 22 febbraio 1951, numero 64, è stato assunto a domanda fra il personale non di ruolo dei Ministeri della agricoltura, delle finanze e del tesoro; in virtù della legge 15 dicembre 1961, n. 1405 — articolo 27 — per il Ministero dell'agricoltura, (e delle leggi 19 luglio 1962, n. 959 e 12 agosto 1962, n. 1289 per i Ministeri delle finanze e del tesoro) tale personale ha potuto in vario modo essere inquadrato in ruolo, ottenendo di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze dell'UNSEA, secondo quando dispone l'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Tale articolo, infatti, recita: « Il servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici ed al collocamento nei ruoli speciali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al sei per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è pervenuta dopo la cessazione del servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio e sull'ultima retribuzione ».

L'articolo 9 dello stesso decreto legislativo recita: « I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto d'impiego; e qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto ».

L'ultimo comma dello stesso articolo dice ancora: « L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo ».

Da questo beneficio del riscatto risultano, però, attualmente esclusi quei dipendenti dell'UNSEA che sono entrati nell'Amministrazione dello Stato, non già attraverso le vie indirette escogitate e consentite dalle norme sopra indicate, ma in virtù di pubblici e normali concorsi che li hanno portati alle dipendenze di varie Amministrazioni statali.

È evidente, quindi, la sperequazione nel trattamento tra questo personale, che con non lieve sacrificio ed impegno di studio ha affrontato concorsi per esami, e l'altro personale, che ha trovato invece modo di sistemarsi senza dover affrontare tale sacrificio.

I disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pace, e Criscuoli e Lepore, tendono a sanare questa sperequazione estendendo a tutto il personale, comunque assunto dall'Amministrazione dello Stato, la facoltà di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'UNSEA.

Il relatore non può che dichiararsi favorevole, osservando però che la misura del riscatto, anziché all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, va riferita alla legge 26 maggio 1966, n. 372, che eleva la misura del riscatto dal 6 per cento al 18 per cento. Invero, come ha osservato il Ministero del tesoro, la percentuale di riscatto del 6 per cento, che verrebbe posta a carico degli interessati, non coprirebbe interamente il costo per le relative pensioni che lo Stato concorre a sostenere in misura doppia, determinando un onere a ca-

rico del bilancio statale per il quale non sono indicati nel disegno di legge nè l'entità, nè i mezzi di copertura.

Circa la formulazione della norma, il relatore ritiene di dover osservare che ragioni di equità devono consentire la facoltà del riscatto, oltre che al personale attualmente in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, anche a quello che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato collocato a riposo, nonchè, in caso di decesso, agli aventi causa, indipendentemente dalla data della morte.

Propongo, pertanto, il seguente nuovo testo che assorbe tanto l'una che l'altra proposta di legge:

Art. 1. — Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) comunque assunto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.

Art. 2. — La norma di cui al precedente articolo si applica anche agli aventi causa del personale ivi indicato e deceduto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, quali risultano nel nuovo testo proposto dal relatore.

Art. 1.

Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) comunque assunto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipen-

denze degli enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.

(È approvato).

Art. 2.

La norma di cui al precedente articolo si applica anche agli aventi causa del personale ivi indicato e deceduto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo » (2649)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A M P I E R I , relatore. L'acquedotto di Gorizia è alimentato dalle sorgenti di Fontefredda e Moncorona passate alla Jugoslavia per il trattato di pace del 10 febbraio 1947.

In base a tale trattato, venne stipulato in data 26 luglio 1954 un accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, sostituito successivamente da altro accordo della durata di cinque anni e rinnovabile tacitamente di lustro in lustro in mancanza di denuncia da una delle parti almeno sei mesi prima delle singole scadenze, per il quale il comune di Gorizia continua a godere del rifornimento idrico dalle predette sorgenti con il pagamento alla Jugoslavia del canone di lire 13 per metro cubo di acqua.

Poichè l'onere era assai gravoso per Gorizia, con legge 20 marzo 1959 n. 149, ven-

ne posta a carico dello Stato la quota di lire 5,50 per metro cubo del canone di lire 13 per metro cubo a carico di Gorizia. Ora, deve essere provveduto a rifondere alla stessa Gorizia la somma di lire 67.500.000 per la quota dello Stato dal 16 settembre 1966 al 15 settembre 1968. A ciò provvede il presente disegno di legge d'iniziativa governativa, presentato al Senato il 5 gennaio 1968.

È evidente la necessità di approvare il provvedimento al nostro esame. Con l'occasione il relatore si permette di rinnovare il voto, già espresso più volte negli anni antecedenti, perchè si provveda una buona volta a svincolare il rifornimento idrico del comune di Gorizia dalle fonti di Fontefredda e Moncorona; e ciò per motivi d'ordine finanziario e per l'evidente convenienza di sottrarre l'acquedotto, per ogni eventualità, all'azione di uno Stato estero.

Il voto, tradotto ora è un anno, in apposito ordine del giorno rivolto al Governo, è rimasto finora inascoltato. Si vorrà una buona volta esaudirlo? È vero che molteplici sono gli impegni e le spese dello Stato; ma sembra al relatore che, per innumerevoli considerazioni, non si possa ormai più posporre l'esecuzione di un'opera indispensabile sotto ogni aspetto, primo tra essi quello dell'indipendenza del nostro suolo.

La Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di sua competenza in merito al presente disegno di legge, del quale, naturalmente, il relatore si permette di proporre l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 67.500.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il pe-

riodo dal 16 settembre 1966 al 15 settembre 1968.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà, per lire 33.750.000, a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo e, per lire 33.750.000, a carico del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1968.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2055)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Come i colleghi ricorderanno, il seguito della discussione del disegno di legge fu rinviato nella seduta del 5 luglio 1967, allo scopo di approfondire ulteriormente lo studio del problema.

Z A M P I E R I , relatore. In base all'accordo intervento con la categoria interessata, propongo che il testo dell'articolo 2 del presente disegno di legge sia sostituito con il seguente:

« All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

” Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma prece-

dente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni o per le prestazioni rese a domicilio o negli stabilimenti dei privati fuori dell'orario stabilito » ».

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite del cinquanta per cento dello stipendio di cui al comma precedente, ferma la quota del venticinque per cento spettante al comune e del venticinque per cento al personale tecnico coadiuvante, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori dell'orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private, iniezioni conservative di salme ».

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il limite del cinquanta per cento dello stipendio di cui al comma precedente, ferma la quota del venticinque per cento spettante al comune e del venticinque per cento al

personale tecnico coadiuvante, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite, fuori dell'orario stabilito dalle autorità comunali, degli animali abbattuti e delle carni e prodotti ittici introdotti nel comune; visite degli animali abbattuti di urgenza o morti a domicilio dei privati o sospetti di rabbia nei casi di osservazione domiciliare e dei suini macellati a domicilio, compreso l'esame trichinoscopico; accertamenti diagnostici per i riproduttori maschi e prova della tubercolina delle bovine adibite alla produzione di latte; trattamento immunizzante eseguito per disposizione dell'autorità comunale a termini degli articoli 74, 114, 119 e 120 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

I compensi dovuti per le visite degli animali abbattuti nei locali privati di macellazione e nei macelli a carattere industriale, eseguite durante l'orario stabilito dall'autorità comunale, sono, per contro, interamente devoluti al comune ».

Il relatore propone di sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni o per le prestazioni rese a domicilio o negli stabilimenti dei privati fuori dell'orario stabilito ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari